



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2022

L'Imposta Municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019, è dovuta per il possesso di immobili, ossia fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

SCADENZE

ACCONTO entro 16 giugno 2022

SALDO entro 16 dicembre 2022

La prima rata è calcolata in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 20 dicembre 2021, la quale ha confermato le medesime vigenti per l'anno precedente. La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata. L'imposta non è dovuta se l'importo annuo calcolato sulla complessità degli immobili imponibili risulti pari o inferiore ad € 12,00.

Tipologia immobili imponibili

ALIQUOTE

| | |
|--|-----------------------|
| Abitazioni principali di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze. La detrazione è confermata in € 200,00 annui, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. | 5 per mille |
| Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (da genitore a figlio o viceversa), limitatamente ad una sola unità immobiliare, e loro pertinenze, che li utilizzano come abitazione principale | 5,31 per mille |
| Terreni agricoli | 7,60 per mille |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,71 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce") | 0,71 per mille |
| Fabbricati del gruppo catastale D | 9,71 per mille |
| Altri immobili comprese le aree edificabili | 9,71 per mille |

- Si ricorda che con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 23.12.2019 sono stati approvati i **NUOVI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI** e i criteri di eventuale riduzione degli stessi. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.tezze.vi.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IMU>.
- Riduzione per comodato gratuito:** è stabilita l'aliquota agevolata del 5,31 per mille sull'immobile concesso in comodato gratuito al parente in linea retta di primo grado (genitore/figlio e viceversa). E' necessaria la sussistenza del contratto di comodato d'uso gratuito (anche non registrato) e che il comodatario – che non deve avere quote di proprietà né altro diritto reale sull'immobile - risieda nell'abitazione concessagli. Ai fini dell'agevolazione è fatto obbligo per il comodante di inoltrare, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio della fruizione, la relativa dichiarazione di variazione IMU conforme ai modelli ministeriali, allegando copia del contratto di comodato ad uso gratuito o autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
- Ulteriore riduzione statale per comodato gratuito registrato:** è confermata la **riduzione del 50%** della base imponibile per l'immobile abitativo (ad eccezione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 o A/9) concesso in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che **il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune ove è situato l'immobile concesso in comodato**. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ma non di categoria catastale A/1, A/8 o A/9).
- Per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, resta riservato allo Stato il relativo gettito IMU calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille. L'aliquota complessiva del 9,71 per mille comprende, quindi, la quota comunale che è pari al 2,11 per mille e che va versata distintamente dalla quota statale.
- E' confermata l'esenzione IMU per i **terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli** professionali iscritti alla previdenza agricola o società agricole, nonché per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusocapibile.
- E' concessa la riduzione del 50% della base imponibile per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, come specificamente disciplinato negli articoli 10 e 11 del Regolamento per la disciplina dell'IMU vigente.
- E' concessa la riduzione del 25 per cento per le **abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, su presentazione di dichiarazione di variazione IMU;
- Ai sensi dell'articolo 78 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, **non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Agevolazione per i pensionati all'estero:** l'articolo 1 comma 743 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito, limitatamente all'anno 2022, la riduzione al 37,5 per cento dell'imposta municipale propria dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- Esenzione beni merce:** dall'anno 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito con modello F24, indicando il codice catastale del Comune di Tezze sul Brenta **L156**.

CODICI TRIBUTO IMU per modello F24 - QUOTA COMUNALE

| | |
|--|-------------|
| Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) | 3912 |
| Terreni agricoli | 3914 |
| Aree fabbricabili | 3916 |
| Altri fabbricati (esclusi fabbricati del gruppo catastale D) | 3918 |

| | |
|--|-------------|
| Incremento aliquota comunale rispetto alla standard per i fabbricati del gruppo catastale D (pari all'2,11 | 3930 |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce) | 3939 |

CODICI TRIBUTO IMU per modello F24 - QUOTA STATALE

| | |
|---|-------------|
| Fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (aliquota standard 7,6 per mille) | 3925 |
|---|-------------|

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

L'Imposta Municipale propria non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, considerando soltanto una pertinenza per categoria.

Si considerano assimilate all'abitazione principale, e quindi escluse dall'imposta:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica.
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

SPORTELLO PER CALCOLO IMU

I contribuenti possono accedere autonomamente alla propria posizione IMU, come risultante negli archivi del Comune di Tezze sul Brenta, in base ai dati dichiarati. L'accesso ai dati si effettua con il proprio SPID sul servizio Sportello del contribuente che è attivo sul sito internet www.comune.tezze.vi.it. Tale servizio permette di stamparsi da casa sia il prospetto degli immobili che i modelli F24 già compilati per il pagamento dell'imposta.